

Addi, 30 ottobre 2006

tra

- L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DEL SETTORE EDILE DI PARMA aderente alla Lega Cooperative di Parma rappresentata da Ferrari Giancarlo, Bernardi Mauro assistito da Bolognesi Villiam.
- IL SETTORE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO della Confcooperative Unione di Parma rappresentato da Bonomini Paolo assistito da Silvana Melegari.
- A.G.C.I. Parma rappresentata da Begani Brenno

e


- La CGIL PROVINCIALE nella persona del suo segretario Paolo Bertoletti;
- La CISL PROVINCIALE nella persona del suo segretario Daniela Incerti;
- La UIL PROVINCIALE nella persona del suo segretario Mario Miano
  
- LE FEDERAZIONI DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI della Provincia di Parma:
  - FILLEA – CGIL, rappresentata dai Sigg. Fabrizio Ghidini, Gianni Biselli e Giuseppe Finocchiaro ;
  - FILCA – CISL, rappresentata dai Sigg. Angelo Piazza, Antonietta Romano e Fulvio Buia;
  - FENEAL – UIL, rappresentata dai Sigg. Concaro Enrico, Orlando Rosalinda e Cuppone Antonio;

In attuazione del disposto di cui all'art. 6 del CCNL 24 Maggio 2004, in materia di contrattazione integrativa, si stipula e si conviene il seguente accordo per il rinnovo del CCPL 18/02/2003.

## PREMESSA

Il settore delle costruzioni rappresenta indubbiamente un importante volano di crescita economica e di consolidamento occupazionale per la nostra economia provinciale. Proprio per questa ragione le parti registrano con particolare attenzione il mutamento congiunturale che pare delinearsi anche per il nostro territorio, caratterizzato da un rallentamento della capacità di sviluppo del settore medesimo.

Le parti si impegnano a definire azioni comuni, ferma restando la propria autonomia e le rispettive distinte responsabilità, affinché si affermino politiche e comportamenti tali da agevolare la crescita dimensionale e l'aggregazione delle imprese, azioni specifiche a salvaguardia e sviluppo del sistema delle piccole e medie imprese e delle imprese cooperative, lo sviluppo di azioni che privilegino la formazione, la ricerca e sviluppo, la maggiore efficienza aziendale e l'investimento sulla qualità del lavoro. A questo proposito le parti riconoscono e concordano sulla necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori del settore per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese. A tal fine riconoscono quale reciproco impegno quello di approfondire e sviluppare, entro la fine dell'anno corrente, ambiti ed obiettivi comuni che facciano proprie le indicazioni e le esigenze espresse dalle imprese e dai lavoratori.



1

## OBIETTIVI

La recente sottoscrizione, presso la Prefettura di Parma, del protocollo d'intesa tra associazioni datoriali e sindacati avente per oggetto la sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta un primo importante passo nella direzione di un comune lavoro.

Da quell'impegno discendono azioni che possono dare ancor più concretezza e sviluppare iniziative comuni anche per la definizione di specifici gruppi di lavoro non solo sulla sicurezza, ma anche dedicati al contrasto del lavoro nero, al superamento delle forme di lavoro irregolare; pratiche che, oltre a non riconoscere il valore del lavoro, divengono un elemento d'irregolare competizione tra le imprese.

## ENTI BILATERALI

Le Parti, nel considerare fondamentali i temi della sicurezza sul lavoro e della lotta al lavoro irregolare, convengono sull'opportunità di utilizzare al meglio le risorse degli Organismi Paritetici. Sul versante della Previdenza integrativa, inoltre, non appena verrà determinato in via definitiva il quadro normativo di riferimento, le parti nel corso di una apposita riunione da tenersi entro il prossimo anno valuteranno le conseguenti determinazioni in applicazione degli accordi nazionali ovvero la possibilità di istituire prestazioni aggiuntive a favore dei lavoratori.

Le parti inoltre, esprimono il comune auspicio affinché, sulla base di un confronto da svilupparsi tra le parti espressione delle associazioni datoriali, si possano ricomprendere le associazioni cooperative tra i soggetti costituenti la Cassa Edile di Parma ed il Centro Servizi Edili.

## PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di dicembre 2006 per procedere ad un'attenta analisi dell'attuale sistema delle prestazioni assistenziali riconosciute dalla Cassa Edile al personale operaio, al fine di giungere ad una revisione od adeguamento delle stesse.

## ART. 1 - MODALITA' RETRIBUTIVA DEL PERSONALE OPERAIO

- A) Considerate le mutate condizioni contrattuali del settore, a far data dal 1 Gennaio 2007, a modifica di quanto definito al punto C (mensilizzazione del salario) dell'articolo denominato "Struttura salariale" dell'accordo provinciale del 1 Giugno 1978 il personale operaio sarà retribuito mediante quote orarie in ragione delle ore effettivamente prestate nel periodo di paga.
- B) Il valore economico della quota oraria di cui al punto precedente viene determinata secondo i criteri stabiliti dall'allegato A del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle Cooperative di Produzione e Lavoro dell'Edilizia e attività affini del 24/05/2004.
- C) Ogni istituto e/o adempimento contrattuale riferito al personale operaio viene determinato conformemente a quanto stabilito dai punti A) e B) del presente verbale.

## ART. 2 - MODALITA' DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI MUTUALISTICI CASSA EDILE

In conformità con quanto disposto all'art. 1) e con decorrenza 1/10/2006, tutti i contributi contrattualmente dovuti per la funzionalità e le prestazioni integrative della Cassa Edile di Parma saranno calcolati come segue:

- a) Paga base (comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale), contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, eventuali aumenti di merito o superminimi "ad personam", EDR, ed eventuali utili di cottimo.

b) Sugli importi relativi a tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate, nonché sui trattamenti economici dovuti per le dodici festività residue.

### **ART. 3 -TRATTAMENTO ECONOMICO IN MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE PERSONALE OPERAIO**

Visto quanto concesso dal precedente punto c) dell'art. 1) e:

- a parziale modifica di quanto previsto dagli artt. 66, 67 Disciplina Speciale P. 1° - Operai del C.C.N.L. del 24/05/2004

- a modifica di tutto quanto previsto dall'articolo denominato "Trattamento in caso di malattia -Infortunio-Maternità" dell'accordo provinciale del 1 Giugno 1978, si conviene quanto segue:

a. In caso di malattia, ed in qualsiasi condizione di ricovero ospedaliero, ai lavoratori operai l'azienda anticiperà alle normali scadenze di paga un trattamento pari al 100% della retribuzione, ciò a partire dal primo giorno e sino al 180mo giorno, per i successivi 90 giorni il 50% della retribuzione e in alternativa l'equivalente di quanto riconosciuto dall' INPS.

Oltre ai 270 giorni si farà riferimento a quanto previsto dal regolamento della Cassa Edile di Parma.

b. In caso di infortunio o malattia professionale, in applicazione a quanto previsto all'art. 67 del C.C.N.L. del 24/05/2004, il lavoratore ha diritto alle normali scadenze di paga, all'anticipazione da parte dell'impresa dell'indennità a carico dell'INAIL, e ad una integrazione sino al raggiungimento del 100% della retribuzione cui avrebbe diritto in caso di normale prestazione lavorativa, al netto da ritenute di legge e contrattuali, a partire dal primo giorno e sino a guarigione clinica. Qualora l'indennità a carico dell'INAIL copra il 100% della normale retribuzione, considerato che in tale indennità sono compresi anche istituti che non rientrano nella retribuzione corrente, l'impresa, tenuto conto di quanto previsto dal citato art. 67, erogherà al lavoratore quote salariali applicando alla retribuzione "normale teorica" il coefficiente 0,0495 ( per riposi annui).

La retribuzione oraria da integrare al lavoratore assente per malattia, infortunio o malattia professionale, è quella normalmente percepita dal lavoratore nel mese in cui si verifica o ha continuità l'evento stesso.

Le ore retribuite sono 40 settimanali (8 ore al giorno per 5 giorni dal lunedì al venerdì compresi) con l'esclusione delle sole festività infrasettimanali, per le quali vale la normativa di cui all'art. 5 - punto B - del presente integrativo.

Le parti convengono di costituire un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un allegato, da compiersi entro il 30 Novembre 2006, che schematizzi le modalità di calcolo delle integrazioni a carico dell'azienda del trattamento economico in presenza di malattia ed infortunio e delle relative quote rimborsabili dalla Cassa Edile.

### **ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO**

Per tutto il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 151/2001, ai lavoratori e alle lavoratrici è assicurato il 100% della retribuzione alle normali scadenze di erogazione, integrando in tale modo il trattamento a carico INPS.



## **ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITA', RIPOSI ANNUI**

A parziale modifica degli artt. 46,55,57 e 58 del C.C.N.L. 24/05/2004, si concorda che il trattamento economico per le ore di ferie, festività e riposi annui, è corrisposto ai lavoratori direttamente in busta paga dall'impresa contestualmente alla retribuzione del periodo di godimento, secondo le seguenti modalità:

- a. Le giornate di ferie e festività sono retribuite a 8 ore cadauna con la paga oraria globale di fatto; analogo trattamento retributivo compete per le festività religiose ricorrenti durante le prime due settimane di Cassa Integrazione Guadagni;
- b. Le festività che ricorrono durante il periodo di malattia, infortunio o malattia professionale sono pagate sempre ad 8 ore cadauna con la paga globale di fatto in modo distinto dal trattamento dovuto per anticipazione di malattia o infortunio. Nel caso di infortunio o malattia professionale, gli importi corrisposti per retribuire le festività sono equivalenti alla differenza fra quanto corrisposto dall'INAIL ed il 100% della stessa festività;
- c. Le ore dei riposi annui sono retribuite con la paga oraria globale di fatto;
- d. Al fine della maturazione del periodo di ferie annuale, verrà considerato il periodo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## **ART. 6 -ACCANTONAMENTO PER GRATIFICA NATALIZIA**

L'accantonamento presso la Cassa Edile di Parma relativo agli importi di gratifica natalizia è del 10%. Tale percentuale sarà pertanto accantonata per tutte le ore lavorate ordinarie; per le ore contrattuali perdute dal lavoratore per malattia, infortunio o malattia professionale; per le ore retribuite a titolo di ferie, festività e riposi annui.

Si precisa che l'accantonamento del 10% al lavoratore che abbia superato il 180° giorno di malattia, è da calcolarsi prendendo a riferimento il salario pieno relativo alle ore lavorabili nel mese e le eventuali festività.


La liquidazione degli importi di gratifica natalizia avverrà in un'unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno.

## **ART. 7 - TRASFERTA**

Le parti convengono che, a far tempo dall' 1/11/2006 l'indennità giornaliera – corrisposta a titolo di diaria – di cui al vigente contratto integrativo provinciale, venga corrisposta nelle seguenti misure lorde giornaliere:

- |                              |       |      |
|------------------------------|-------|------|
| - per distanze fino a 20 km  | 8.20  | euro |
| - per distanze da 21 a 40 km | 9.00  | euro |
| - per distanze da 41 a 60 km | 11.50 | euro |
| - per distanze oltre 60 km   | 12.70 | euro |

La presente disciplina sostituisce quanto previsto in materia da preesistenti accordi aziendali, fermo restando i trattamenti aziendali più favorevoli ai lavoratori. In tutti i casi quanto qui definito non è cumulabile con analoghi trattamenti in essere aziendali.



## ART. 8 – TRASPORTO

A decorrere dall' 1/11/2006 l'indennità, definita a titolo di concorso nelle spese di trasporto sarà dovuta nelle seguenti misure:

- fino a 5 km nessun rimborso
- fino a 10 km 1,10 euro al giorno
- fino a 20 km 2,00 euro al giorno
- fino a 30 km 3,00 euro al giorno
- oltre 30 km 4,30euro al giorno

## ART. 9 – INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

Per il personale in forza alla data di stipula del presente contratto, gli importi dell'elemento economico territoriale in essere al 30 giugno 2006, come stabilito dall'accordo nazionale del 30 marzo 2006, sono conglobati nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati nelle seguenti misure e decorrenze:

- il 50% a decorrere dall' 1/7/2006
- il restante 50% a decorrere dal 1° settembre 2007.

A decorrere dall' 1/7/2006 gli importi tabellari sono così rispettivamente determinati:

LIVELLO	Premio di produzione per gli impiegati Dall' 1/7/2006	Indennità territoriale di settore per gli operai Dall' 1/7/2006
8	266,72	
7	237,99	
6	207,35	1,25
5	176,81	1,08
4	154,94	0,95
3	143,27	0,91
2	129,03	0,84
1		0,75

A decorrere dal 1° settembre 2007 gli importi dell'indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati sono i seguenti:

A decorrere dal 1° settembre 2007 gli importi tabellari sono così rispettivamente determinati:

LIVELLO	Premio di produzione per gli impiegati Dall' 1/9/2007	Indennità territoriale di settore per gli operai Dall' 1/9/2007
8	350,13	
7	308,06	
6	267,41	1,60
5	227,86	1,37
4	200,48	1,22
3	186,64	1,16
2	167,07	1,06
1		0,94

## ART. 10 – ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Le Parti concordano di dare continuità al sistema premiale del salario variabile.

Per questo convengono che l'elemento economico territoriale potrà essere riconosciuto, sussistendone le condizioni e nelle misure di seguito indicate, anche per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, in funzione del miglior andamento del settore nel suo complesso a livello provinciale, sulla base di diversi indicatori tra i quali anche:

- a) andamento occupazionale rilevabile dai dati in possesso della Cassa Edile;
- b) andamento dell'attività produttiva rilevabile dai bandi di gara e dalle concessioni edilizie rilasciate;
- c) andamento del fenomeno infortunistico;
- d) andamento del ricorso all'integrazione salariale;
- e) andamento denuncia nuovi lavori.

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale, in rapporto agli indicatori sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo. In tale sede, le parti potranno precisare, sostituire od integrare detti indicatori.

Per ogni anno di vigenza del presente accordo, in attesa delle verifiche di cui al precedente capoverso e fatte salve eventuali diverse valutazioni derivanti dall'andamento del settore e dei suoi risultati che dovessero essere assunte in tale sede, le imprese erogheranno ai propri dipendenti, a titolo di acconto, un importo pari a quello dell'elemento economico territoriale di cui oltre. In ogni caso gli importi indicati costituiscono la misura massima dell'elemento economico territoriale e dei relativi acconti erogabili alle decorrenze appresso specificate.

Le parti, nel riconoscere che la struttura del sistema premiale sopra individuata è coerente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal sopra citato Protocollo e recepiti nella contrattazione nazionale, comporteranno il riesame della materia.

Per il personale in forza alla data di stipula del presente contratto, l'elemento economico territoriale, di cui agli articoli 52 e 81 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è stabilito nella misura complessiva del 7%, dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006, così suddiviso:

- il 3% con decorrenza 1/7/2006;
- l'ulteriore 4% con decorrenza 1° settembre 2007.

A decorrere dall' 1/7/2006 gli importi dell'elemento economico territoriale, erogati a titolo di anticipo, sono i seguenti:

LIVELLO	IMPORTI MENSILI PER IMPIEGATI	IMPORTI ORARI PER OPERAI
8	129,60	
7	108,86	
6	93,31	0,54
5	79,31	0,46
4	70,76	0,41
3	66,84	0,39
2	59,10	0,34
1	51,84	0,30

A decorrere dal 1° settembre 2007 gli importi dell'elemento economico territoriale, erogati a titolo di anticipo, sono i seguenti:

LIVELLO	IMPORTI MENSILI PER IMPIEGATI	IMPORTI ORARI PER OPERAI
8	107,75	
7	90,51	
6	77,58	0,45
5	65,94	0,38
4	58,83	0,34
3	54,74	0,32
2	49,14	0,28
1	43,10	0,25

### ART. 11 INDUMENTI DI LAVORO

Le parti confermano il reciproco impegno ad adoperarsi per il rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla normativa contrattuale in materia di antinfortunistica e d'igiene del lavoro e per la promozione degli obiettivi dalle stesse prefigurati miranti a garantire migliori e più sicure condizioni di lavoro.

In tale ottica si conviene che le cooperative iscritte alla Cassa Edile di Parma dovranno fornire al personale operaio i seguenti indumenti di lavoro:


- due paia di scarpe (invernali/estive)
- due paia di pantaloni estivi (con o senza pettorina)
- un paio di pantaloni invernali (con o senza pettorina)
- due magliette
- un giubbino invernale
- un casco e un paio di guanti da lavoro qualora la mansione lo imponga

La fornitura avverrà secondo gli standard qualitativi, le indicazioni e i criteri che saranno definiti dalle parti con apposito regolamento:

A decorrere dal mese di ottobre 2006 gli oneri economici per la fornitura degli indumenti di cui sopra saranno mutualizzati presso la Cassa Edile, con il versamento a carico delle imprese di un'aliquota pari allo 0,85%. La Cassa Edile rimborserà alle cooperative la fattura, al netto di IVA, pagata dalla cooperativa:

### ART.12 – ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Le parti, in attuazione di quanto previsto dal punto 3) dell'allegato B del CCNL 24 maggio 2004, che prevedono la modifica delle percentuali contributive in vigore presso gli Enti al fine di garantire una maggior efficienza ed un più corretto rapporto tra costi e benefici, concordano la riduzione, a partire dal prossimo mese di ottobre, dell'aliquota contributiva APEO nella misura dell'1,50%, che risulterà pertanto essere pari al 3,50%.



7

### ART. 13 – NORMA PREMIALE

Nell'ambito delle iniziative per abbattere il lavoro irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le parti convengono di istituire un meccanismo premiante in favore delle imprese che adempiono tali obblighi.

Per quanto sopra le imprese, iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Parma da almeno due anni, che non abbiano avuto DURC negativi negli ultimi 12 mesi e che abbiano denunciato e versato alla Cassa Edile le ore contrattualmente stabilite, salvo le eccezioni previste dalla legge, potranno beneficiare della riduzione contributiva dell'APEO nella misura dello 0,40%, che sarà rimborsata dalla Cassa Edile a consuntivo d'esercizio (al 30 settembre di ogni anno).

### ART. 14 – DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Parma a decorrere, salvo specifiche diverse decorrenze, dall' 1/ 7/2006 e avrà durata fino al 31.12.2009. Rimane in vigore tutto quanto non modificato con la presente intesa.

### ART. 15 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA


Le parti hanno inteso definire quanto disposto dai precedenti artt. 1, 3, 6 senza che ciò comporti alcuna penalizzazione economica per i lavoratori operai. Qualora si evidenziassero difficoltà o divergenze interpretative applicative in tal senso, le parti si incontreranno al fine di dirimere preventivamente ogni eventuale questione ed individuarne una soluzione condivisa. Le parti si impegnano a concludere entro il 30/11/2006 la verifica tecnica sulle materie oggetto del presente articolo.

Letto, firmato e sottoscritto in data 30 ottobre 2006

FENEAL - UIL




LEGA COOPERATIVE




FILCA CISL




CONF COOP. PARMA



FILLEA - CGIL



A.G.C.I.



SEQUE.

